

PENALE TRIBUTARIO

Condannato il professionista che non segnala per paura di perdere il cliente

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **professionista** che, rilevando **anomalie nella contabilità del contribuente**, non si **attiva** per il timore di **perdere clienti contribuisce** all'attuazione del **maccanismo fraudolento** finalizzato all'**evasione** delle imposte sui redditi e Iva mediante documenti relativi ad **operazioni oggettivamente inesistenti**.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 156**, depositata ieri, **10 gennaio**.

Il caso riguarda il **consulente** di due società, dichiarato **responsabile del reato di cui all'articolo 2 D.Lgs. 74/2000** perché, nella veste di **professionista** e **depositario delle scritture contabili** delle due società, consapevole dell'attività illecita posta in essere dalle stesse, aveva consentito l'indicazione, nella **dichiarazione annuale**, di **elementi passivi fittizi**, avvalendosi di documenti relativi ad **operazioni oggettivamente inesistenti**.

Il **professionista** proponeva **ricorso**, evidenziando come le risultanze istruttorie confermassero che lo stesso **non** era **consapevole della frode**; d'altra parte, il solo fatto di essere stato il **commercialista** delle due società che avevano commesso illeciti non poteva comportare l'**automatica condanna** in concorso per i reati contestati.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però ritenuto **infondati** i motivi di ricorso.

Risulta infatti pacifica la **configurabilità** del **concorso** del **commercialista** con il **contribuente**, in generale, nei **reati** tributari previsti dal **D.Lgs. 74/2000**.

Invero, secondo il **costante orientamento della giurisprudenza**, il contributo causale di chi concorre al reato può manifestarsi anche in **forme atipiche**, non essendo necessario che lo

stesso abbia **efficacia causale** (ovvero configuri condizione dell'evento lesivo) ma potendo anche assumere la semplice forma di “**contributo agevolatore**”, che si realizza quando la sua mancanza avrebbe comunque comportato la commissione del reato, ma con maggiori **incertezze** circa la sua **riuscita**.

Ciò premesso è stato quindi attribuito rilievo alla circostanza che il commercialista avesse tenuto la contabilità delle società, curandone la **registrazione delle fatture**, trasmettendone il bilancio, predisponendo e firmando le **dichiarazioni fiscali**.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha evidenziato alcune **anomalie** di cui era sicuramente a conoscenza il commercialista: **numerose autofatture per importi rilevanti** e **prelievi di somme in contanti dell'importo oscillante tra i 10.000 e i 30.000 euro al giorno**.

Tali **anomalie**, tra l'altro, erano state **segnalate al commercialista dalla dipendente** incaricata alle registrazioni contabili, ma lo stesso **non si era attivato in alcun modo, proseguendo l'assistenza fiscale delle società “per il timore di perdere clienti (come dallo stesso dichiarato in sede di esame), così contribuendo all'attuazione del meccanismo fraudolento che aveva consentito all'amministratore delle società di avvalersi di documentazione fittizia”**.

Ciò rilevato, quindi, è stato ritenuto **sussistente il contributo causale** del professionista alla commissione dei reati, avendo lo stesso predisposto e inviato le dichiarazioni fiscali contenenti elementi passivi fittizi (condotte, queste, ritenute di sicura **agevolazione materiale**). Inoltre, i Giudici hanno ritenuto sussistente un'ulteriore forma di contributo partecipativo nella **omessa segnalazione delle anomalie rilevate nella contabilità**.

Il **ricorso** del professionista, pertanto, è stato rigettato, con conferma alla **condanna a due anni e sei mesi di reclusione**.